
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

Filipponeri Cascone

Angelo Aliquo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 SET. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1738 del - 5 SET. 2013

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: liquidazione e pagamento spese di registrazione della sentenza n. 543/2010 della Corte di Appello di Catania resa nella controversia tra l'AUSL 7 la Presidenza della Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tommeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tommeo

Il - 5 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n. 1275 del 28.9.2011 l'Avv. Danilo Vallone veniva incaricato di agire in giudizio per rivendicare nei confronti della Commissione Provinciale Territorio e Ambiente la proprietà del primo piano e del garage dell'immobile sito in Ragusa, Viale Sicilia, a suo tempo occupato dall'Ufficio del Medico Provinciale e, successivamente, dalla predetta Commissione Provinciale, richiedendo altresì il ristoro delle spese sostenute per la manutenzione e pulizia dell'immobile;

VISTA la sentenza n. 793 del 20.2.2004 a mezzo della quale il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte dall'Azienda contro la Presidenza della Regione Siciliana (costituitasi a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale in nome e per conto della Commissione Provinciale Territorio e Ambiente quale organo regionale), compensando tra le parti le spese processuali, sulla scorta del principio della inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 5 del D.Lvo 502/92, atteso che i locali dell'Ufficio del Medico Provinciale (ufficio periferico del Ministero della Sanità) alla data di entrata in vigore del predetto D.Lvo, erano compresi nel patrimonio delle Regioni ai sensi dell'art. 2 del DPR 9.8.56 n. 111 come modificato dall'art. 2 del DPR 13.5.85 n. 256, e pertanto, non erano stati trasferiti alle nuove Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la deliberazione n. 2017 del 25.5.2004 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di proporre ricorso in appello avverso detta decisione, sulla scorta della relazione dell'Avv. Vallone che manifestava perplessità nel merito della decisione, in considerazione che con D.A. 328 del 17.11.97 l'immobile di Viale Sicilia era stato interamente trasferito all'AUSL 7 senza eccezione o riserve e sia in considerazione che era stata rigettata ogni pretesa in ordine al rimborso delle spese e degli oneri di manutenzione, comunque sostenuti dall'Azienda anche per la porzione di immobile in discussione;

VISTA la sentenza n. 543 del 1.6.2010 della Corte di Appello di Catania che rigettava il gravame proposto dall'Azienda, confermando integralmente la sentenza di primo grado, con condanna dell'Azienda appellante alle spese di lite;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emanato dalla Agenzia delle Entrate di Catania e relativo alla registrazione della predetta sentenza, notificato a mezzo posta all'Azienda il 19.8.2013, per l'importo di Euro 184,00;

CONSIDERATO che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere alla registrazione della predetta sentenza come da modello F-24 trasmesso dalla Agenzia delle Entrate, per l'importo di Euro 184,00 e che il relativo onere grava esclusivamente sull'Azienda,;



SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Procedere alla registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 543/2010 resa nella controversia tra AUSL 7 e la Presidenza della Regione Siciliana meglio descritta in premessa;

- In conseguenza, liquidare e pagare alla Agenzia delle Entrate di Catania a mezzo modello F-24 l'importo di Euro 184,00 a gravare sul conto di costo spese legali e notarili n. _____;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	236166		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

DFP 3195